



Corporate Tax and Legal firm

## *Informativa n. 3/2014*

### Sommario

Premessa	2
Sospesa la ritenuta del 20% sui redditi esteri	2
Studi di settore ridotti se la professione è part-time	2
Al via il nuovo reclamo	3
San Marino esce dalla “Black List”	3
Ufficiale l’obbligo di POS per i professionisti al 30 giugno 2014	4
Indagini finanziarie anche senza obbligo delle scritture contabili	4

---

**Milano** - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123  
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 02.84240715

**Roma** - Viale Parioli, 10 - 00197  
Tel: + 39 06.83769230 - Fax: +39 06.83769335

### Premessa

La presente informativa riporta in sintesi le più rilevanti novità in ambito fiscale e societario, con riferimento al mese appena trascorso. Tali novità sono corredate dai relativi riferimenti di prassi e giurisprudenza divulgati nello stesso periodo.

\* \* \*

### Sospesa la ritenuta del 20% sui redditi esteri

Rinviata al 1° luglio la ritenuta d'acconto del 20% su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e derivano da investimenti detenuti all'estero o da attività estere di natura finanziaria.

A tal proposito, si ricorda che, in base alle modifiche apportate all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/90, la L. n. 97/2013 prevede, come regola generale, l'assoggettamento a ritenuta o a imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti che intervengono nella relativa riscossione, prevedendo poi una ritenuta d'acconto del 20% su una serie di redditi, sempre derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente.

Per consentire agli intermediari di adeguare le procedure relative ai nuovi adempimenti di sostituzione tributaria, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate<sup>1</sup> ha disposto che le ritenute e le imposte sostitutive derivanti dall'applicazione delle disposizioni sopra citate dovute per il periodo 1° febbraio - 30 giugno 2014, possano essere versate entro il 16 luglio 2014, maggiorate dei relativi interessi ma senza l'applicazione di alcuna sanzione.

\* \* \*

### Studi di settore ridotti se la professione è part-time

La Cassazione torna ad occuparsi di studi di settore per ribadire l'importanza della valutazione del c.d. "fattore tempo" in sede di applicazione dello strumento presuntivo.

Il caso di cui alla sentenza n. 3943 riguarda un avvocato che esercitava la professione in forma autonoma da pochi anni e che, contestualmente, aveva assunto incarichi come giudice tributario, oltre a svolgere un'attività di lavoro dipendente come educatore.

Il ricorso presentato dal professionista evidenziava come la sentenza di secondo grado non avesse tenuto adeguatamente conto della situazione specifica del contribuente, svalutando l'incidenza del "fattore tempo" nella determinazione del maggior reddito presunto relativo ad una professione che veniva svolta effettivamente *part-time*.

---

<sup>1</sup> Cfr. Provvedimento n. 24663/2013.

In aggiunta, ancor più rilevante era l'affermazione della Commissione tributaria regionale nella parte in cui sosteneva che il fattore tempo *“incideva su un elemento di minore rilevanza nella produzione del reddito professionale, che derivava, in misura preponderante, dalle capacità intellettuali e personali del professionista”*.

La Cassazione condivide in pieno sull'errata ricostruzione fattuale operata dalla Regionale, osservando come i minori compensi dichiarati rispetto a quelli stimati dallo studio di settore dovevano certamente trovare giustificazione nel ridotto tempo dedicato alla professione legale.

\* \* \*

### Al via il nuovo reclamo

Il D.L. n. 98/2011, modificando l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, ha introdotto, per le liti di valore non superiore a 20.000 euro sui soli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, l'obbligo di notifica del reclamo, in luogo del ricorso.

Per effetto di ciò, tra contribuente e Amministrazione finanziaria si instaura una fase di previo confronto che può terminare con un accordo di mediazione grazie al quale la pretesa può essere diminuita e le sanzioni, come peraltro avviene nella conciliazione giudiziale, sono sensibilmente ridotte.

A tal proposito si rileva quanto segue:

- la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità, e non più di ammissibilità del ricorso;
- la riscossione ed il pagamento delle somme dovute sono sospesi automaticamente in pendenza della mediazione, a prescindere da una richiesta di parte;
- al termine dei 90 giorni entro cui deve concludersi il procedimento di mediazione si applica la sospensione feriale;
- la mediazione produce effetti anche rispetto ai contributi previdenziali ed assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.

Nel caso in cui il contribuente riceva un accertamento (ovvero un avviso di liquidazione o una cartella) *“reclamabile”* e, per errore, si costituisce subito in giudizio senza attendere l'eventuale fase di mediazione non rischia più l'inammissibilità.

Per ciò che riguarda la decorrenza, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/2014, ha specificato che la nuova disciplina opera per gli atti ricevuti dal contribuente a partire dal 2 marzo 2014.

\* \* \*

### San Marino esce dalla “Black List”

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2014 il Decreto con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eliminato San Marino dall'elenco degli Stati a fiscalità privilegiata, contenuto nel D.M. 4 maggio 1999.

A tale importante modifica non è stata data una specifica decorrenza, ragione per cui è opportuno cercare di comprendere quali siano i riflessi pratici della norma e da quando essa risulti produttiva di effetti.

Relativamente agli effetti sulle dirette va preliminarmente ricordato che il D.M. 4 maggio 1999 è norma attuativa dell'art. 2, comma 2-bis, del T.U.I.R., ai sensi del quale si considerano fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi dei residenti e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Essendo la residenza fiscale requisito che, nell'ordinamento italiano, va valutato in modo unitario nel periodo d'imposta, si può affermare che lo "stralcio" di San Marino dalla lista nera espliciti efficacia dal periodo d'imposta 2014.

\* \* \*

#### Ufficiale l'obbligo di POS per i professionisti al 30 giugno 2014

Entro il 30 giugno, i soggetti che compiono l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, dovranno obbligatoriamente accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. A dare la conferma del termine è la L. 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione del D.L. n. 150/2013<sup>2</sup> (c.d. "Mille-proroghe").

Si ricorda, infatti, che, in base all'art. 15, comma 4, di quest'ultimo provvedimento, a partire dal 1° gennaio 2014, chi vende prodotti e presta servizi, anche professionali, deve accettare pagamenti con carte di debito, fatte comunque salve le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2007.

In base al primo decreto attuativo il citato obbligo dovrebbe applicarsi a tutti i pagamenti d'importo superiore a 30 Euro disposti a favore dei soggetti, rientranti nella definizione di "esercente" (beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, poi, l'obbligo di accettazione di pagamenti elettronici dovrebbe valere solo per le attività commerciali o professionali che abbiano un fatturato, nell'anno precedente a quello in corso del quale è eseguito il pagamento, superiore a 200.000 Euro.

\* \* \*

#### Indagini finanziarie anche senza obbligo delle scritture contabili

Nell'ambito delle indagini finanziarie le presunzioni relative ai prelevamenti e ai versamenti trovano applicazione nei confronti dei soggetti che svolgono un'attività economica, a prescindere dal fatto che, per effetto dell'utilizzo di un regime contabile agevolato, il contribuente sia esonerato dalla tenuta delle scritture contabili. La precisazione è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2014.

Il quesito, posto ai funzionari dell'Agenzia, richiedeva di precisare se nelle indagini finanziarie nei confronti di privati, fosse possibile applicare le presunzioni sui prelevamenti ed, in caso positivo, in che modo potessero ritenersi sufficientemente giustificati i prelevamenti di carattere personale, atteso che tali soggetti non sono tenuti all'obbligo di conservazione di alcuna pezza contabile giustificativa.

---

<sup>2</sup> Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, del 28 febbraio 2014, n. 49.

È stato quindi premesso che la circolare del 2006, nel circoscrivere l'applicabilità dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/73, ai soli casi in cui sia configurabile un'attività economica, ha fatto riferimento al tenore letterale della norma tuttora vigente, la quale, effettivamente attribuisce rilevanza ai prelevamenti e agli importi riscossi che non risultino dalle scritture contabili.

La risposta ha, quindi, confermato i seguenti aspetti:

- per i prelevamenti, la presunzione opera solo con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo, posto che solo per tali categorie è ragionevole che una spesa faccia presumere attività occultate agli uffici;
- per i versamenti, la presunzione opera anche nei confronti dei privati poiché dal versamento privo di giustificazione è ragionevole desumere, per ogni soggetto, il potenziale occultamento di redditi<sup>3</sup>.

Una precisazione ulteriore riguarda proprio i soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che, per effetto della fruizione di un regime contabile agevolato, siano esonerati dalla tenuta delle scritture contabili. Ebbene, anche rispetto a tali soggetti operano le presunzioni di prelevamento/versamento.

\* \* \* \* \*

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.


*Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:*

T: +39 02.84240711


Int.: +39 02.87188002

E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com)

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti  


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Gaetano Gugliotta  


---

<sup>3</sup> In senso analogo, in giurisprudenza, si era anche espressa la Cassazione con la pronuncia n. 19692 del 2011.